



COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it



TEL. 0776/508701

FAX 0776/508918

CAP 03046

info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it

comune.sandonatovc@libero.it

sandonato_valdicomino@borghitalia.it

AVVISO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL LAZIO AVENTI POPOLAZIONE FINO A 2.000 ABITANTI DELLE RISORSE PER L'EROGAZIONE DI UN BENEFICIO ECONOMICO, PER IL SOSTEGNO DELLA NATALITA' E GENITORIALITA'.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge Regionale n. 9 del 7/08/2020;

VISTA DGR n.249/2024. Assegnazione ai comuni del Lazio aventi popolazione fino a 2.000 abitanti delle risorse per l'erogazione di un beneficio economico per il sostegno della natalità e della genitorialità;

VISTA la determinazione regionale n. G05426 del 09/05/2024 con la quale si approvano le modalità di attuazione della misura per il sostegno della natalità e della genitorialità nei piccolissimi comuni del Lazio di cui alla DGR n.249/2024;

RENDE NOTO

Che "L'Addendum all'annualità 2025 del "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni per il triennio 2025-27" di seguito Piano, è elaborato ai sensi e in attuazione della l.r. 9/2020 e, in particolare, dell'articolo 13. approvato con la delibera di Giunta regionale n° 294 del 17 aprile 2024, ha previsto per l'anno 2025 un beneficio economico, un tantum, da erogarsi in un'unica soluzione, per il sostegno alla natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei piccolissimi comuni del Lazio (art.7 comma 2 della legge n.9 del 07/2020).

Le risorse regionali destinate all'intervento di euro 1.300.00,00 sono state ripartite tra i "piccolissimi comuni" del Lazio secondo le seguenti modalità:

- Euro 7.000,00 in favore dei comuni avente popolazione superiore ai 1000 e fino a 2000 abitanti;
- Euro 4.500,00 in favore dei comuni avente popolazione superiore ai 500 e fino a 1000 abitanti;
- Euro 3.200,00 in favore dei comuni aventi popolazione fino ai 500 abitanti.

I beneficiari della misura sono:

- I nuclei familiari residenti nei "piccolissimi comuni" del Lazio, nei quali si verificano nascite entro il 31 dicembre 2025;
- I nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente che trasferiscono la propria residenza in un "piccolissimo comune".

In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza e della dimora abituale per cinque anni successivi all'attribuzione del beneficio.

Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

a. residenza in un "piccolissimo comune" della Regione Lazio, ovvero, trasferimento della propria residenza in uno di detti comuni;

b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell'UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea -italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251) sono equiparati ai cittadini italiani;

c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;

d. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;

e. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l'obbligo della frequenza scolastica.

La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale/tutela del/la nato/a. Non sarà consentita la presentazione di più domande per il medesimo nato. Nell'ipotesi in cui i figli nati nell'arco temporale indicato dal presente articolo siano più di uno, potrà essere presentata una sola domanda e – in ogni caso – erogato un solo beneficio.

Il beneficio non è cumulabile con quelli previsti da analoghe iniziative a sostegno della genitorialità attivate a livello statale e regionale, con la sola eccezione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

Ai comuni saranno erogate le somme a fianco di ciascuno riportate, a valere sulle quali ciascun comune potrà definire – in concreto – l'ammontare del beneficio economico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, n. 249, e attribuirlo ai nuclei familiari beneficiari, in possesso dei requisiti attraverso appositi avvisi pubblici annuali, avendo riguardo alle specifiche situazioni demografiche di ciascuno, secondo modalità "a sportello", fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di attribuzione del beneficio attraverso appositi avvisi pubblici, ai fini dell'accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, i comuni potranno adeguatamente valorizzare, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni del nucleo familiare:

- Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;
- nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
- situazioni di mono genitorialità;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra 80enne.

Ai criteri selettivi verranno attribuiti i seguenti punteggi

ISEE: inversamente proporzionale all'ISEE, da un minimo di 1 punto per 30.000 euro di ISEE sino ad un massimo di 31 punti per un ISEE pari a zero;

Presenza di altri figli minori: 1 punto per ciascun figlio fino ad un massimo di 3 punti;

Nucleo familiare mono genitoriale: 5 punti;

Presenza di una persona disabile nel nucleo familiare: 6 punti Anzianità di residenza nel comune: 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 5

Totale massimo 50 punti

Il contributo erogato sarà assegnato secondo la posizione in graduatoria in funzione del punteggio e a parità di punteggio secondo l'ordine cronologico di protocollo della domanda e comunque fino ad esaurimento del contributo erogato al comune dalla regione (7000 euro) La verifica, anche successiva, della sussistenza dei requisiti soggettivi necessari sarà effettuata dal comune di residenza, che nel caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445/2000, procederanno tempestivamente alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate ai beneficiari.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande, sul modello predisposto dal comune, scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it, o reperibili presso il comune stesso presso l'ufficio dei "servizi Sociali" Potranno essere presentate a decorrere dalla data di presentazione del presente avviso. Le domande dovranno essere presentate a mano all'ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì, oppure tramite l'invio all'indirizzo Pec istituzionale statocivile.sandonatovaldicomino@legalmail.it e devono essere sottoscritte da entrambi i genitori; in caso di un unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni della responsabilità genitoriale;

Istruttoria ed erogazione del contributo

Saranno effettuati i controlli relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese secondo le norme vigenti in materia e verrà verificato il possesso dei requisiti. Il comune dà comunicazione all'avente diritto e provvede ad accreditare il contributo sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti

Trattamento dei dati

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

Pubblicazione dell'avviso

Questo bando è affisso all'albo pretorio del comune e sul sito istituzionale del comune di San Donato Val di Comino

Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al comune al recapito telefonico 0776/508701, Oppure scrivendo una mail a info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si rinvia a quanto disposto nella legge Regionale 9 marzo 2022, n.3 art. 12 "disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento comma 2 lett. a), alla delibera della G.R.n.28/22 del 09/09/2022 e delle linee guida approvate con il medesimo atto, nonché ad altri documenti e atti della stessa Regione Lazio

San Donato Val di Comino 19.11.2025

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 45 e 46 del DPR 445/2000.

Il Responsabile Uff. Serv. Sociali
Istr. e Amm. vo Duilio Coletti



IL SINDACO
dott. Enrico Pittiglio